

## **Risoluzione del Parlamento Europeo sul presunto uso di Paesi europei, da parte della CIA, per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri\***

*Il Parlamento Europeo,*

- visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione Europea,
- visti gli articoli 2, 3, 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- visti gli articoli 1, 4, 19, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,
- visti gli articoli 2, 3 e 11 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
- viste le interrogazioni scritte E-2203/05 ed E-2204/05, presentate dagli onn. Martine Roure, Giovanni Claudio Fava e Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) in data 9 giugno 2005 alla Commissione e al Consiglio, sulle «consegne speciali» di persone nel territorio dell'Unione Europea,
- visto il Dialogo transatlantico UE-USA, in particolare il Vertice UE-USA del 20 giugno 2005 e le susseguenti dichiarazioni UE-USA sulla lotta contro il terrorismo e sulla democrazia, la libertà e i diritti dell'uomo,
- viste le disposizioni dell'Accordo UE-USA sull'estradizione<sup>1</sup> e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale<sup>2</sup>,
- visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che il terrorismo internazionale costituisce una delle più gravi minacce per la società nell'Unione Europea e per i suoi valori,

B. considerando che il «Washington Post» del 2 novembre 2005 sosteneva che la CIA ha trattenuto e interrogato sospetti terroristi presso strutture segrete situate nell'Europa orientale, nel quadro di un sistema globale clandestino di trasporto, detenzione e interrogatorio, noto come «consegne speciali», istituito dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, cui non si applica alcun controllo giudiziario o requisito in materia di estradizione,

C. considerando che la cooperazione nel settore dell'intelligence rimane di competenza degli Stati membri e rientra nel quadro delle loro relazioni bilaterali e multilaterali,

D. preoccupato in relazione al fatto che, nel contesto della lotta contro il terrorismo internazionale che viene condotta dall'11 settembre, i diritti fondamentali europei e internazionali sono stati apparentemente violati,

E. considerando che queste e altre persone sospettate di terrorismo sarebbero detenute negli Stati Uniti o in altri Paesi in qualità di «prigionieri fantasma», il che significa che possono essere state rapite e che

\* Doc. P6\_TA-PROV(2005)0529 del 15 dicembre 2005.

<sup>1</sup> GU L 181 del 19.7.2003, p. 27.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 34.

sono detenute in segregazione, private dei diritti legali e dell'assistenza di un avvocato o della Croce Rossa/Mezzaluna Rossa,

F. considerando che tali detenuti potrebbero essere sottoposti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o torturati,

G. considerando che in vari Stati membri sono state avviate inchieste giudiziarie, parlamentari o ufficiali intese ad accertare il ruolo della CIA nel presunto sequestro e successivi trasporto e detenzione illegale di questi «prigionieri fantasma»,

H. considerando che tali inchieste, così come le rivelazioni della stampa e le relazioni di ONG quali Human Rights Watch, hanno indicato codici ed elementi di riferimento degli aeromobili e delle strutture aeroportuali che sarebbero stati utilizzati dalla CIA per il trasporto dei sospetti oggetto di «consegne speciali», quali Aviano in Italia, Ramstein in Germania e Kogalniceanu in Romania, tutte situate nel territorio dell'Unione Europea e dei suoi futuri Stati membri,

I. considerando che qualsiasi aiuto o sostegno prestato ad agenti di un altro Stato in attività che comportino la privazione della libertà e la tortura in un quadro di clandestinità, compresi l'aiuto o l'assistenza nel trasporto aereo e l'uso di strutture aeroportuali, costituiscono anch'essi una violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,

J. considerando che il 21 novembre 2005 il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ha avviato un'inchiesta su tali accuse, a norma dell'articolo 52 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, chiedendo ai 45 governi che sono parte della Convenzione di fornire risposte entro il 21 febbraio 2006,

K. considerando che la questione ha implicazioni giuridiche, morali e di sicurezza per quanto riguarda la battaglia contro il terrorismo, che l'Unione Europea si è impegnata a combattere e a vincere,

L. considerando che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha nominato un relatore, Dick Marty, per condurre tale inchiesta,

M. considerando che è della massima importanza procedere a un'indagine completa sulle presunte violazioni dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto da parte degli Stati Uniti e la complicità dei governi europei, tenuto conto che ciò può avere implicazioni gravissime per il rispetto dei diritti fondamentali nell'Unione Europea,

1. riafferma la sua determinazione a lottare contro il terrorismo, ma sottolinea che tale lotta non può essere vinta sacrificando proprio quei principi che il terrorismo cerca di distruggere, e in particolare che la tutela dei diritti fondamentali non deve mai essere compromessa;
2. è convinto che la lotta contro il terrorismo debba essere condotta con mezzi legali e che questo nuovo tipo di guerra debba essere vinta nel rispetto del diritto internazionale e con un atteggiamento responsabile da parte dei governi e dell'opinione pubblica;
3. condanna energicamente qualsiasi ricorso alla tortura, inclusi i trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

4. ricorda che l'articolo 6 del trattato sull'Unione Europea impone a quest'ultima e agli Stati membri il rispetto dei diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, e che gli obblighi internazionali, al pari di quei principi comuni, vietano l'uso della tortura;
5. ricorda altresì che l'articolo 7 del trattato sull'Unione Europea prevede la possibilità che il Consiglio, in caso di violazioni gravi e persistenti dei diritti fondamentali o di rischio di violazione da parte di uno Stato membro, sospenda taluni diritti, compresi i diritti di voto in seno al Consiglio, come ribadito di recente dal Vicepresidente della Commissione Frattini;
6. esprime profonda preoccupazione dinanzi alle ipotesi formulate riguardo al ruolo della CIA nel rapimento illegale, nel trasporto, nella detenzione segreta e nella tortura di persone sospettate di terrorismo, nonché dinanzi alla presunta esistenza di luoghi segreti di detenzione della CIA all'interno del territorio dell'Unione Europea, dei Paesi in via di adesione e di Paesi candidati;
7. sottolinea che la piena trasparenza e il vicendevole rispetto dei principi fondamentali del diritto sono essenziali per l'ulteriore rafforzamento delle relazioni UE-USA e per la cooperazione nella lotta contro il terrorismo;
8. accoglie con favore le indagini svolte dal Consiglio d'Europa sulle ipotesi di cui sopra e sollecita tutti gli Stati membri a fornire prontamente ogni informazione pertinente di cui dispongano in relazione al caso in oggetto;
9. invita il Consiglio e la Commissione a fornire chiarimenti in merito ad articoli di stampa in cui viene fatto riferimento a un accordo che l'Unione Europea avrebbe concluso con gli Stati Uniti nel 2003 per consentire a questi ultimi l'accesso a strutture di transito «speciali»;
10. invita i governi interessati a mettere in atto ogni sforzo per indagare sulle affermazioni fatte finora e a fornire tutte le informazioni necessarie alla Commissione e al Consiglio d'Europa;
11. ritiene che, parallelamente all'inchiesta del relatore dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Dick Marty, e in base a tale esperienza, il Parlamento debba condurre una propria inchiesta parlamentare, che dovrebbe come minimo essere svolta per il tramite di una commissione temporanea costituita a norma dell'articolo 175 del Regolamento, ricorrendo alle competenze della propria rete di esperti in materia di diritti fondamentali, per accertare, fra l'altro:
  - a) se la CIA sia stata coinvolta nelle «consegne speciali» di «prigionieri fantasma», detenuti senza possibilità di comunicare, privati dei diritti legali e della possibilità di essere assistiti da un avvocato, sottoposti a trattamenti crudeli o a tortura, e trasportati all'interno del territorio dell'Unione Europea, anche tramite voli e detenzioni in siti segreti;
  - b) se siffatte pratiche possano essere considerate legali nel territorio dell'Unione Europea in conformità dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione

Europea, degli articoli 2, 3, 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'accordo UE-USA sull'extradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale;

c) se tra le persone coinvolte in operazioni di «consegna speciale», detenzione illegale o tortura nel quadro delle presunte operazioni segrete della CIA nel territorio dell'Unione Europea figurino cittadini di quest'ultima o suoi residenti regolari;

d) se Stati membri, pubblici funzionari o persone che agiscono in veste di pubblici ufficiali siano stati coinvolti o siano complici, con atti od omissioni, nella privazione illegale, riconosciuta o non riconosciuta, della libertà personale, includendo le «consegne», i trasferimenti, le detenzioni e la tortura;

12. è determinato ad avviare la procedura di cui all'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea, qualora le indagini confermassero le ipotesi secondo cui uno degli Stati membri avrebbe fornito assistenza, con atti od omissioni, ad agenti operanti per conto di altri governi in un siffatto contesto;

13. invita il Consiglio Europeo a discutere tali questioni nella sua riunione del 16 e 17 dicembre 2005 e chiede che l'attuale Presidenza britannica e la futura Presidenza austriaca, insieme al Presidente del Parlamento Europeo, Joseph Borrel, stabiliscano con urgenza i necessari contatti con il Segretario di Stato americano Condoleezza Rice, il Congresso USA, i parlamenti nazionali e il Consiglio d'Europa;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dei Paesi in via di adesione e dei Paesi candidati, al Consiglio d'Europa e a entrambe le Camere del Congresso USA.